



Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 21 del 24/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 20:00, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale, in adunanza straordinaria ed in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge, dello Statuto Comunale e della disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, prot n°8446/2020.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Funzione</i>	<i>Presenza</i>
FEDELE MIMMO	<i>Presidente del Consiglio</i>	<i>Presente</i>
MANTOVANI DARIO	<i>Sindaco</i>	<i>Presente</i>
MAZZA GLORIANA ANTONELLA	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
SOVERINI PAOLO	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
BORSETTI ARIANNA	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
VESTRUCCI SARA	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
PADERNI MASSIMO	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
BARBATANO GIUSEPPE	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
LANDI VALENTINA	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
MEZZAPELLE ANDREA	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
MIMMI LETIZIA	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Assente Giustificato</i>
STEGANI MARCO	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
ZERBINI GIAMPAOLO	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
PRENCIPE ILARIA	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
MATTEUCCI UMBERTO	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
GRUPPIONI GIORGIO	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
STAGNI ESTER	<i>Vice Presidente del Consiglio</i>	<i>Presente</i>

Totale	Presenti: 16	Assenti: 1
---------------	---------------------	-------------------

Risultano presenti gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto:

SCALAMBRA ANDREA, SABATTINI GIULIANA, CARLOTTI MARGHERITA, RIGHETTI GIANNI, FATTORI LETIZIA

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Dott. Danilo Fricano.

In qualità di Il Presidente del Consiglio, il Sig. Mimmo Fedele assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, Sigg.:SOVERINI PAOLO, BORSETTI ARIANNA, GRUPPIONI GIORGIO.

La dr.ssa Ramanzin, responsabile dell'area finanziaria, illustra il punto in oggetto.
L'Assessore Andrea Scalambra interviene a completamento della illustrazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto e richiamato l'art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Visto e richiamato l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Visto e richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Vista richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2020/2022 e il bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto la delibera n. 34/GC del 13/3/2020 ad oggetto” Imposta municipale propria 2020-designazione del funzionario responsabile”;

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili, situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, Ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto il comma 760 che prevede per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Vista la deliberazione con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), di seguito anche indicato per brevità come "Regolamento IMU";

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede che: “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.
- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.».(GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16), il quale ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione al 31 Luglio 2020;
- il Decreto Legge Rilancio Italia approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio 2020 che ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (Art.148);

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

Tutto ciò premesso, si rende necessario, per fare fronte al fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2020, procedere alla approvazione della misura delle aliquote della Imposta Municipale Propria da applicarsi nell'anno 2020 come segue:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
10,6‰	A) Aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati successivamente.
5‰	B) Abitazioni principali (solo per le categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (nel limite di un C/2, C/6, C/7)
9,5‰	C) Terreni agricoli (fatta eccezione per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, che sono esenti)

10,6‰	D) Fabbricati ad uso produttivo (compresi quelli non utilizzati oppure locati) appartenenti ai gruppi catastali A10-C-D
1‰	E) Fabbricati rurali di cui all'art. 750 legge n. 160/2019
2,5‰	F) Immobili merce (art.1 comma 751 Legge N. 160/2019)

Per l'abitazione principale e relativa pertinenza, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, si applica la detrazione di € 200,00;

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2019, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 e del D.L. crescita (D.L. 34/2019 convertito con legge n. 58/2019) nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2020 ammonta a € 3.260.000,00 tenuto conto della decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€ 871.630,71);

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio

PRECISATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nella presente delibera si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta;

DATO ATTO che la variazione di Bilancio relativa all'istituzione della nuova IMU sarà recepita con successiva variazione di Bilancio;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisiti i summenzionati pareri di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Presenti: 16 componenti consiliari, Favorevoli: n. 10 componenti consiliari, contrari: n. 6 componenti consiliari (Umberto Matteucci, Ilaria Prencipe, Giampaolo Zerbini, Giorgio Gruppioni, Ester Stagni, Marco Stegani), votanti.: 16 componenti consiliari.

DELIBERA

1. di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2020;
3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
4. di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
10,6‰	A) Aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati successivamente.
5‰	B) Abitazioni principali (solo per le categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (nel limite di un C/2, C/6, C/7)
9,5‰	C) Terreni agricoli (fatta eccezione per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, che sono esenti)
10,6‰	D) Fabbricati ad uso produttivo (compresi quelli non utilizzati oppure locati) appartenenti ai gruppi catastali A10-C-D
1‰	E) Fabbricati rurali di cui all’art. 750 legge n. 160/2019
2,5‰	F) Immobili merce (art.1 comma 751 Legge N. 160/2019)

di stimare in €. 3.260.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 871.630,71 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

5. di determinare per l'abitazione principale di cui al punto B) la detrazione base di € 200,00 (che si applica alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9) e di dare atto che se la detrazione per l'abitazione principale, di cui ai punti precedenti non trova capienza nell'imposta dovuta per la prima casa, sono scomputabili sull'imposta relativa alle pertinenze;

6. di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze (nel limite di un C/2, C/7, C/6) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da ANZIANI o DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

7. di recepire, così come previsto dall'art. 1 comma 747 lett. c) della Legge 160/2019, la riduzione del 50% dell'imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che:

- ❖ il Contratto di Comodato sia debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- ❖ il Comodante deve avere residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso Comune;
- ❖ il Comodante deve possedere una sola abitazione in Italia oppure anche due, ma una adibita a propria abitazione principale nello stesso comune ove è ubicato il fabbricato concesso in comodato;
- ❖ il Comodante non deve possedere immobili accatastati come A1, A8, A9;

8. di recepire, così come previsto dall'art. 760 della Legge 160/2019, la riduzione al 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per i soli immobili locati a canone concordato;

9. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

10. Di dichiarare il presente atto a voti, immediatamente eseguibile in virtù dell'urgenza ex art. 47- 3° comma della Legge 142/90, con la seguente votazione: presenti: 16 componenti consiliari, votanti: 16 componenti consiliari, favorevoli: 16 componenti consiliari, contrari: //, astenuti: //

COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

Il Presidente del Consiglio
Mimmo Fedele

Il Segretario Generale
Dott. Danilo Fricano

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 21 del 24/06/2020